

## COMPENSAZIONE DEBITI ESATTORIALI – CODICE TRIBUTO RUOL

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18 del 21-02-2011, ha istituito il nuovo codice tributo denominato "RUOL", che occorrerà per compensare somme iscritte a ruolo per imposte erariali, compresa l'IRAP e le Addizionali alle Imposte Dirette.

L'operazione di compensazione dovrà avvenire:

- attraverso il modello F24-Accise disponibile solo in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate, o mediante il canale Entratel attraverso un professionista abilitato;

E' l'ultimo atto con il quale diviene pienamente operativo l'art. 31 del D.L. 78/2010 che ha sancito il divieto di compensazioni di crediti erariali in F24 quando si hanno ruoli erariali scaduti superiori a 1500,00 euro a pena di sanzione pari al 50% del credito indebitamente utilizzato ed ha introdotto la possibilità di pagare anche in parte ruoli erariali tramite compensazione con crediti erariali, quali IVA, IRES, ecc. come sopra descritta.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. il 18-02-2011, precisa che la compensazione dei ruoli erariali può riguardare oltre alle imposte originarie anche le relative sanzioni ed interessi, nonché gli aggi di competenza dell'Agente della Riscossione.

Saranno compensabili inoltre a partire dal 1 luglio 2011 anche gli avvisi di accertamento che a decorrere dalla stessa data saranno titoli esecutivi in ossequio al medesimo Decreto 78/2010 (manovra correttiva).

Si precisa che in caso di parziale compensazione dei ruoli il debitore dovrà preventivamente comunicare ad Equitalia quali imposte intende estinguere. In caso di mancanza di tale comunicazione l'Agente della Riscossione imputerà le compensazioni, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 602/73, sulle rate più vecchie.

Il decreto attuativo inoltre puntualizza che per i crediti IVA, continuerà ad applicarsi l'art. 10 del D.L. 78/2009, che ne permette l'utilizzo per importi superiori a 10.000,00 euro annui solo dopo la presentazione, per via telematica, della relativa dichiarazione dalla quale risulti il credito medesimo. Così pure, nel caso si intenda compensare importi superiori a 15.000,00 euro, occorrerà il visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

E' importante quindi, a nostro avviso, ponderare bene la possibilità di compensare crediti di tasse e imposte, in presenza di debiti nei confronti dell'esattoria, previo sanzioni molto salate. Si segnala altresì che gli uffici dell'esattoria (Equitalia) ancora non hanno recepito a pieno la importante novità di pagare i ruoli con eventuali crediti che si hanno nei confronti dello Stato, per esempio il pagamento di una cartella esattoriale di bolli auto o multe non pagate con un credito IVA che si ha in contabilità, ma, la circolare dell'Agenzia delle Entrate, anche se solleva dubbi o perplessità in alcuni aspetti, è comunque molto chiara nel ribadire quanto affermato dal D.L.78 del 2010; pertanto anche loro si dovranno uniformare a quanto previsto dalla legge.

Marzo 2011

*Studio PULIANI*